

TRIBUNALE DI PORDENONE

ORDINANZA

Il Giudice designato, dr. Francesco Petrucco Toffolo, letti gli atti del procedimento cautelare per sequestro conservativo *ante causam* iscritto al n. 794/2019 R.C., promosso da

da

ia.				đi					, ir	ı per	sona
del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig.											
		, con sede legale a						()),		
	n.	– P. Iva		, е					,	nata	ad
		(') il		C.	F.					aı	nche
que	ale titolo	re dell'omon	ima in	npresa	indivi	dual	e, c	on	sede	lega	le a
		()), in	via					n.	P.	lva
con l'avv. Alessandro Luciano,											
				contro							
Ħ			nata	α		{)	il			C.F.
		con	Basic								

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 16.4.2019; sentite le parti e letti gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto che non vi siano atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto;

OSSERVA.

Parte ricorrente deduce un credito restitutorio nei confronti della resistente che, tramite plurime operazioni bancarie, in costanza di



Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 19/04/2019 RG n. 794/2019

matrimonio (in regime di separazione dei beni) si sarebbe appropriata di disponibilità finaziarie proprie del e/o della società di cui egli è socio accomandatario trasferendole su conti intestati alla sola resistente, per un importo complessivo pari a quasi mezzo milione di euro.

La resistente, che frattanto ha depositato ricorso per la separazione personale dei coniugi, ha negato che i trasferimenti di denaro siano stati compiuti all'insaputa o contro la volontà del e ha evidenziato come essi siano giustificati dal rapporto di lavoro irregolare intrattenuto per oltre due anni e da spese sostenute per il menage familiare.

l movimenti dedotti dal ricorrente sono provati dalla documentazione bancaria dimessa e non sono oggetto di precisa contestazione.

Solo una parte di essi trova, seppur a posteriori, una qualche giustificazione causale: ci si riferisce al rapporto di lavoro per il quale mai è stato formalizzato il relativo contratto, in considerazione del quale lo stesso ha proposto, nel dicembre 2018, di riconoscere alla resistente la somma di 100.000,00 euro a tacitazione della sua pretesa retributiva; è inoltre ragionevole ritenere che la resistente potrà fornire più compiuta prova di giroconti giustificabili a titolo di rimborso di spese da lei sostenute nell'interesse comune o in quello del coniuge per circa 50.000,00 euro.

Per il resto, è da osservare che i file audio prodotti dal ricorrente contengono parziali ma significative ammissioni della resistente circa la consapevolezza da parte sua dell'altruità del denaro trattenuto; d'altra parte, il fatto che i trasferimenti fossero - verosimilmente - avvenuti col consenso del marito non esclude, una volta venuta meno l'intesa, la sussistenza del credito restitutorio di costui (la stessa resistente allude ad un deposito fiduciario più che a dazioni a scopo di liberalità o comunque definitive).

danno dell'autore in altra sede, ma in questa non costituisce che conferma del convincimento del ricorrente circa la sussistenza del proprio credito restitutorio.

Confermato, seppur con la riduzione quantitativa di cui si è scritto, il fumus boni iuris, si deve altresì ritenere la sussistenza del periculum in mora, risultando evidente la volontà della resistente di sottrarsi alla restituzione dell'ingente somma trattenuta, con riguardo alla quale ella ben potrebbe assumere ulteriori iniziative tali da renderne impossibile o quantomeno difficoltoso il recupero da parte dell'avente diritto.

Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti per la concessione della conferma della richiesta misura cautelare, concessa *inaudita altera* parte con decreto di data 25 marzo 2019.



Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 19/04/2019 RG n. 794/2019

Considerato il presumibile valore del credito da salvaguardare, sembra corretto limitare il sequestro da concedere fino a concorrenza dell'importo di € 400.000,00.

Non si provvede in punto spese, essendo ogni decisione riservata alla sentenza che definirà la causa di merito.

P. Q. M.

visti gli artt. 669-sexies e 669-octies, nonché 671 c.p.c.;

al ricorrente, a procedere al sequestro conservativo dei crediti e dei beni mobili ed immobili di proprietà di limitandola alla concorrenza di € 400.000,00;

- fissa il termine perentorio di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Pordenone, 18.4.2019.

Il Giudice designato
dr. Francesco Petrucco Toffolo

